



Comune di Lostallo

Cantone dei Grigioni

**REGOLAMENTO
AZIENDA ACQUA POTABILE (AAP)**



Indice

1.	DISPOSIZIONI GENERALI	4
1.1	Scopo	4
1.2	Basi legali	4
1.3	Applicazione	4
1.4	Diritto di privativa e gestione	4
1.5	Distribuzione dell'acqua	4
1.6	Prescrizioni tecniche.....	4
2.	IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE COMUNALI.....	4
2.1	Piano generale di distribuzione	4
2.2	Rete di distribuzione	5
2.3	Installazione.....	5
2.4	Utilizzazione dei sedimenti privati.....	5
3.	ALLACCIAMENTI	5
3.1	Definizione	5
3.2	Obbligo di allacciamento	5
3.3	Installazione.....	5
3.4	Esecuzione	5
3.5	Condizioni tecniche	6
3.6	Acquisizione dei diritti di attraversamento.....	6
3.7	Proprietà dell'allacciamento	6
3.8	Manutenzione.....	6
3.9	Messa fuori esercizio	6
4.	INSTALLAZIONI INTERNE DEGLI STABILI.....	6
4.1	Installazioni	6
4.2	Installatori concessionari	7
4.3	Collaudo delle installazioni.....	7
4.4	Controlli successivi.....	7
4.5	Prescrizioni tecniche.....	7
4.6	Manutenzione.....	7
4.7	Impianti di trattamento dell'acqua	7
4.8	Pericolo di gelo.....	7
5.	FORNITURA D'ACQUA	8
5.1	Estensione e garanzia della fornitura.....	8
5.2	Limitazione della fornitura	8
5.3	Responsabilità dell'utente.....	8
5.4	Dovere d'informazione	8
5.5	Divieto di cessione d'acqua.....	8
5.6	Prelievo abusivo	8
5.7	Fornitura di acqua temporanea, acqua per cantieri	9
5.8	Disdetta dell'abbonamento e cambiamento di proprietario.....	9
5.9	Fornitura d'acqua per scopi speciali	9
5.10	Prelievi di punta anormali.....	9
6.	CONTATORI	9
6.1	Posa	9
6.2	Responsabilità.....	9
6.3	Ubicazione	9
6.4	Misurazione	10
6.5	Disfunzioni.....	10
6.6	Sotto-contatori	10
7.	PROCEDURA PER LA DOMANDA DI ALLACCIAMENTO	10
7.1	Domanda di allacciamento.....	10

8.	FINANZIAMENTO	11
8.1	<i>Autonomia finanziaria</i>	<i>11</i>
8.2	<i>Contributi di miglioria.....</i>	<i>11</i>
8.3	<i>Costi di allacciamento</i>	<i>11</i>
8.4	<i>Tasse di allacciamento</i>	<i>11</i>
8.5	<i>Tariffe di utilizzazione</i>	<i>11</i>
8.6	<i>Responsabile del pagamento</i>	<i>11</i>
9.	DISPOSIZIONI PENALI	12
9.1	<i>Revoca della concessione di fornitura.....</i>	<i>12</i>
9.2	<i>Installatori non concessionari</i>	<i>12</i>
9.3	<i>Opere abusive</i>	<i>12</i>
9.4	<i>Multe.....</i>	<i>12</i>
10.	DISPOSIZIONI TRANSITORIE	12
10.1	<i>Contatori.....</i>	<i>12</i>
11.	DISPOSIZIONI FINALI	12
11.1	<i>Reclami e ricorsi.....</i>	<i>12</i>
11.2	<i>Entrata in vigore.....</i>	<i>13</i>

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo

Il presente regolamento disciplina la posa di impianti e il servizio di distribuzione dell'acqua potabile.

1.2 Basi legali

Il presente regolamento ha le sue basi legali nella legislazione federale e cantonale in materia di pianificazione del territorio e nella legge edilizia comunale

1.3 Applicazione

1. Il presente regolamento si applica in tutto il territorio giurisdizionale del Comune.
2. L'applicazione compete al Municipio.

1.4 Diritto di privativa e gestione

La captazione e la fornitura dell'acqua potabile, industriale e agricola per tutto il territorio comunale è un diritto di privativa che spetta al Comune.

La relativa gestione è affidata all'azienda comunale dell'acqua potabile (AAP), in seguito chiamata azienda.

Per casi speciali il Municipio potrà autorizzare, a ben precise condizioni, delle captazioni dirette mediante convenzioni di durata adeguata all'importanza dell'investimento come pure fornitura a terzi da parte dei proprietari degli impianti.

1.5 Distribuzione dell'acqua

L'acqua potabile è concessa ai proprietari dei terreni e stabili situati nella zona edilizia: per tutte le altre zone non sussiste alcun obbligo di fornitura da parte del Comune.

1.6 Prescrizioni tecniche

Le disposizioni per l'esecuzione delle installazioni sono definite nella relativa ordinanza tecnica.

2. Impianti di distribuzione Comunali

2.1 Piano generale di distribuzione

Gli impianti dell'acquedotto comunale sono attuati in base al piano generale di distribuzione.

Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide con quello della zona edificabile.

Al di fuori della zona edificazione l'azienda non è obbligata a fornire l'acqua.

2.2 Rete di distribuzione

La rete di distribuzione comprendere le condotte principali e quelle di distribuzione come pure le bocche antincendio.

Di regola dalle condotte principali non dipartono allacciamenti. Le condotte principali fanno parte dell'impianto di base e vengono posate in funzione della realizzazione dei piani di azionamento in conformità al piano generale di distribuzione.

Le condotte di distribuzione sono quelle posate all'interno della zona da approvvigionare, alle quali sono raccordate le condotte di allacciamento; esse servono allo sviluppo dei fondi.

2.3 Installazione

L'azienda, stabilisce le caratteristiche tecniche ed i tracciati delle condotte principali e di distribuzione. Esse devono essere installate in conformità alle prescrizioni cantonali secondo le direttive della Società Svizzera per l'Industria del Gas e delle Acque (SSIGA).

2.4 Utilizzazione dei sedimi privati

Ogni proprietario o utente è tenuto a concedere sul suo fondo i diritti di passo necessari all'installazione ed alla manutenzione delle condotte, delle saracinesche, degli idranti e a tollerare la posa delle placchette segnaletiche corrispondenti. E' fatta riserva per gli art. 676 e 742 CCS.

3. Allacciamenti

3.1 Definizione

L'allacciamento di stabili raccorda l'installazione interna di uno stabile alla condotta di distribuzione.

3.2 Obbligo di allacciamento

I proprietari sono obbligati ad allacciarsi alla rete di distribuzione dell'acqua potabile.

3.3 Installazione

Il tracciato e le caratteristiche dell'allacciamento vengono stabiliti dall'azienda.

3.4 Esecuzione

L'allacciamento viene eseguito dall'azienda: dalla tubazione di distribuzione alla saracinesca d'interruzione. Le relative spese sono a carico del proprietario del fondo.

Il riempimento dello scavo, anche sul fondo privato, può avvenire solo a posa ultimata della tubazione di allacciamento e dopo la prova di tenuta eseguita dall'azienda;

per le opere che comportano una manomissione dell'area pubblica devono essere ossequiate le disposizioni emanate dal Municipio.

3.5 Condizioni tecniche

Di regola, ogni stabile possiede il proprio allacciamento.

In casi eccezionali l'azienda può autorizzare un solo allacciamento per più stabili: in tal caso essa ripartirà fra gli interessati la spesa dovuta per i tratti di tubazione in comune.

Stabili appartenenti a uno stesso proprietario devono pure avere allacciamenti separati.

Ogni allacciamento deve essere provvisto di un organo di interruzione (saracinesca), installato il più vicino possibile alla condotta di distribuzione.

3.6 Acquisizione dei diritti di attraversamento

L'acquisizione di eventuali diritti di attraversamento necessari attraverso i fondi di terzi compete al proprietario dello stabile da allacciare (art. 691 CCS).

3.7 Proprietà dell'allacciamento

La condotta di allacciamento dalla rete di distribuzione comunale, compreso l'organo di interruzione (saracinesca), fino al contatore appartiene al proprietario dello stabile allacciato.

3.8 Manutenzione

La manutenzione dell'allacciamento di stabile è a carico del proprietario del fondo. L'azienda deve essere immediatamente informata di eventuali danni all'allacciamento.

Se in seguito a rifacimento della rete comunale, sostituzione di vecchie tubazioni, potenziamenti, ecc., occorre modificare o adattare la presa dell'acqua alla tubazione comunale, la spesa per tutto il lavoro occorrente a dette modifiche viene sopportata dall'azienda.

Se, per qualsiasi ragione, l'allacciamento privato dovesse trovarsi in uno stato di conservazione tale da poter precludere l'efficienza del condotto, l'azienda ne imporrà la sostituzione e le spese relative saranno a completo carico dell'utente.

Nel caso in cui l'utente chiede la sostituzione del suo allacciamento, le spese relative sono a suo completo carico.

In caso di rotture l'utente deve avvertire immediatamente l'azienda e approntare le opere di scavo: per suo comprovato ritardo, la perdita sarà valutata e fatturata al proprietario.

3.9 Messa fuori esercizio

In caso di messa fuori esercizio di un allacciamento l'azienda provvedere alla separazione del tronco dalla condotta di distribuzione, a spese del proprietario, a meno che venga garantita la riutilizzazione entro 12 mesi.

4. Installazioni interne degli stabili

4.1 Installazioni

L'abbonato deve eseguire e mantenere a sue spese le installazioni interne.

4.2 Installatori concessionari

Tali lavori possono venire eseguiti solo da installatori debitamente autorizzati dall'azienda (installatori concessionari).

La concessione viene rilasciata dal Municipio agli installatori che ne fanno richiesta e che ottemperano alle direttive impartite dall'azienda e che soddisfano le esigenze del Comune.

La tassa di concessione, non rimborsabile, è fissata nell'ordinanza municipale.

4.3 Collaudo delle installazioni

L'azienda esegue il collaudo di ogni installazione, prima della messa in esercizio. L'azienda non assume garanzia alcuna per i lavori o per gli apparecchi forniti o posati dall'installatore.

4.4 Controlli successivi

L'azienda deve avere accesso in ogni tempo al contatore ed alle installazioni interne.

In caso di installazioni non conformi alle prescrizioni oppure in stato di cattiva manutenzione, il proprietario deve provvedere immediatamente a fare eliminare i difetti. In caso di inadempienza l'azienda, previa diffida scritta, può fare eseguire i lavori a spese del proprietario.

4.5 Prescrizioni tecniche

Le direttive per l'esecuzione delle installazioni della Società Svizzera per l'Industria del Gas e delle Acque (SSIGA) sono obbligatorie per l'esecuzione, la modifica e il rinnovo delle installazioni e per il loro esercizio.

4.6 Manutenzione

Il proprietario provvede affinché i suoi impianti vengano mantenuti in costante ed ineccepibile stato di funzionamento.

Dal punto di vista chimico le acque di Lostallo non presentano caratteristiche particolari.

4.7 Impianti di trattamento dell'acqua

Sono permessi unicamente gli impianti di trattamento approvati dall'Ufficio federale di sanità. Essi devono essere muniti di una valvola di ritenuta in entrata atta ad impedire ogni ritorno d'acqua nella rete di distribuzione.

4.8 Pericolo di gelo

Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono venir messi fuori esercizio e vuotati. L'abbonato è responsabile di tutti i danni.

5. Fornitura d'acqua

5.1 Estensione e garanzia della fornitura

In generale l'acqua viene fornita in permanenza ed alla pressione della rete. L'azienda non assume alcuna garanzia quanto alla composizione, alla durezza e alla temperatura dell'acqua e alla regolarità della pressione.

In particolare, è compito dell'utente di installare un adeguato impianto di sovrappressione per ovviare ad eventuali carenze di quantità e di pressione dovute all'insufficiente differenza di quota rispetto al serbatoio dell'acquedotto.

5.2 Limitazione della fornitura.

Gli organi dell'azienda possono limitare o interrompere temporaneamente la fornitura di acqua nei seguenti casi:

- forza maggiore
- disturbi d'esercizio
- carenza d'acqua
- lavori di manutenzione e di riparazione oppure lavori di ampliamento degli impianti.

L'azienda provvede a limitare la durata delle interruzioni; non assume comunque alcuna responsabilità per eventuali conseguenze negative, non concede risarcimenti e non libera l'utente dai suoi obblighi verso il servizio.

Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono portate per tempo a conoscenza degli utenti.

In caso di scarsità d'acqua l'azienda ne può limitare il consumo. In casi estremi l'azienda può vietare l'uso dell'acqua per determinati scopi come: piscine, fontane, irrorazioni, industrie, ecc.

5.3 Responsabilità dell'utente

L'utente è responsabile nei confronti dell'azienda per tutti i danni da lui causati a seguito di manovre errate, di incuria nonché di insufficiente sorveglianza e manutenzione delle sue installazioni. Il proprietario è responsabile degli atti dei suoi inquilini ed affittuari e di tutti coloro che egli ha autorizzato ad usare le sue installazioni.

5.4 Doveri d'informazione

Tutte le trasformazioni delle installazioni devono essere annunciate preventivamente per iscritto all'azienda.

5.5 Divieto di cessione d'acqua

E' vietato all'utente cedere acqua a terzi o deviarla verso altri fondi senza l'autorizzazione dell'azienda. E' pure vietato posare derivazioni o prese d'acqua prima del contatore, come pure aprire saracinesche d'arresto piombate.

5.6 Prelievo abusivo

Chi preleva acqua senza la debita autorizzazione è tenuto a riparare il danno subito dall'azienda. E' inoltre riservata l'azione penale.

5.7 Fornitura di acqua temporanea, acqua per cantieri

La fornitura temporanea d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori come pure l'uso degli idranti necessita di un'autorizzazione dell'azienda.

5.8 Disdetta dell'abbonamento e cambiamento di proprietario

L'utente che intende rinunciare definitivamente alla fornitura d'acqua deve comunicarlo all'azienda per iscritto con un mese d'anticipo.

L'allacciamento sarà interrotto e staccato dalla rete di distribuzione a spese dell'utente.

Ogni trapasso di proprietà deve essere notificato per iscritto all'azienda a cura del vecchio proprietario.

Il nuovo proprietario subentra immediatamente alle clausole contrattuali preesistenti.

Il nuovo proprietario risponde solidalmente con il precedente per il pagamento delle tasse arretrate antecedenti la notifica.

Gli oneri d'abbonamento a carico del nuovo proprietario decorrono dall'inizio del mese successivo alla data di notifica da parte dell'Ufficio di registro fondiario dell'avvenuto trapasso di proprietà.

5.9 Fornitura d'acqua per scopi speciali

Gli allacciamenti di piscine, di installazioni di raffreddamento, di climatizzazione e di lotta antincendio (Sprincker o altri), necessitano di speciale autorizzazione. L'azienda si riserva la possibilità di limitare la portata erogata a queste installazioni, oppure di assoggettare tali impianti a speciali condizioni.

E' esclusa l'utilizzazione di acqua potabile per il funzionamento di pompe termiche.

5.10 Prelievi di punta anormali

La fornitura d'acqua ad impianti con notevole consumo oppure con elevate punte di consumo deve essere oggetto di una convenzione speciale tra l'utente e l'azienda, la quale si riserva il diritto di esigere condizioni particolari.

6. Contatori

6.1 Posa

La fornitura ed il conteggio dell'acqua avvengono secondo il consumo misurato dal contatore. Il contatore viene messo a disposizione dall'azienda, che ne cura la manutenzione.

6.2 Responsabilità

L'abbonato è responsabile di tutti i danni al contatore non dovuti alla normale usura, Egli non può apportare o fare apportare modificazioni al contatore.

6.3 Ubicazione

L'ubicazione del contatore viene stabilita dall'azienda tenuto conto delle esigenze del proprietario, il quale deve mettere a disposizione gratuitamente il posto necessario alla posa che deve essere facilmente accessibile. Le direttive per l'esecuzione delle installazioni d'acqua della SSIGA devono essere rispettate.

6.4 Misurazione

L'azienda procedere alla revisione periodica dei contatori a sue spese. Qualora l'utente esprima dubbi sull'esattezza delle misurazioni, il contatore viene smontato dall'azienda e sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura ufficiale.

Se le indicazioni del contatore, sollecitato con il 10% della portata nominale, rimangono nel limite di tolleranza del +/- 5%, le spese sono a carico dell'utente. In caso contrario, esse sono sopportate dall'azienda, che si assume anche le spese di revisione dell'apparecchio.

6.5 Disfunzioni

In caso di cattivo funzionamento del contatore il consumo viene stabilito in base al consumo dell'anno precedente. Le disfunzioni devono essere annunciate subito all'azienda. Sono riservati gli articoli 24, cpv. 4 e 127 del Codice delle Obligazioni (prescrizioni di 10 anni), come pure le vigenti norme di diritto amministrativo.

6.6 Sotto-contatori

Se l'utente desidera posare dei sotto-contatori, ne deve sopportare le spese d'acquisto, di posa e di manutenzione. Le prescrizioni tecniche devono essere osservate. L'azienda ha il diritto, ma non l'obbligo, di assumere la lettura di tali contatori.

7. Procedura per la domanda di allacciamento

7.1 Domanda di allacciamento

Per ogni nuovo allacciamento deve essere inoltrata all'azienda una domanda di allacciamento.

La domanda di allacciamento deve essere inoltrata dal proprietario del fondo o da un suo rappresentante debitamente autorizzato, corredata dai seguenti atti:

relazione dalla quale risulti

- lo scopo dell'impiego dell'acqua (uso domestico, per cantieri, agricolo, ecc.)
- il nome degli esecutori delle installazioni interne (installatori autorizzati)
- il nome dell'impresa di costruzione
- eventuali altre indicazioni particolari

progetto indicativo dal quale risulti

- l'ubicazione dello stabile o della proprietà da servire (estratto mappa 1:500)
- l'indicazione presumibile del punto di attacco alla tubazione comunale
- il diametro richiesto della tubazione di allacciamento e, per gli edifici, il totale delle unità di carico di ogni apparecchio o armatura installati
- l'ubicazione prevista del contatore
- lo schema dell'impianto interno

La concessione dell'autorizzazione di allacciamento è soggetta alle disposizioni del presente regolamento ed alle condizioni tariffarie.

Prima della concessione dell'autorizzazione di allacciamento non può essere iniziato alcun lavoro di installazione.

L'azienda può rifiutare un allacciamento o la fornitura dell'acqua, fintanto che le installazioni e gli apparecchi non sono conformi alle prescrizioni federali e cantonali nonché alle direttive dell'Ordinanza municipale.

8. Finanziamento

8.1 Autonomia finanziaria

La costruzione e l'esercizio dell'azienda devono essere finanziariamente autosufficienti. La copertura delle spese avviene per mezzo dei seguenti finanziamenti:

- sussidi
- contributi dei proprietari fondiari (contributi di miglioria)
- tasse di allacciamento
- tariffe di utilizzazione

8.2 Contributi di miglioria

I proprietari ai cui fondi derivano vantaggi particolari da opere eseguite dall'azienda devono contribuire alle spese conformemente alle disposizioni della legge sui contributi di miglioria.,

8.3 Costi di allacciamento

I costi della condotta di allacciamento con i rubinetti e l'organo di interruzione (saracinesca), la valvola di ritenuta ed il tronco di allacciamento alla rete di distribuzione (T compreso) devono essere sopportati dal proprietario del fondo.

8.4 Tasse di allacciamento

Per l'allacciamento all'acquedotto e l'utilizzazione delle sue installazioni viene prelevata una tassa di allacciamento unica.

Eventuali variazioni degli allacciamenti esistenti implicano, per il richiedente, il pagamento supplementare di una somma pari alla differenza fra le tasse corrispondenti alla portata nominale del nuovo e del vecchio contatore.

Per allacciamenti provvisori di cantiere, compreso il noleggio di pezzi speciali ed il montaggio e lo smontaggio a ultimazione dei lavori, oltre alla tassa di consumo è dovuta una tassa unica.

8.5 Tariffe di utilizzazione

Le tariffe di utilizzazione si compongono di una tassa base e di una tassa di utilizzazione.

Le tariffe di utilizzazione dell'acqua sono stabilite nella relativa ordinanza municipale e verranno adeguate a dipendenza del fabbisogno dell'azienda.

8.6 Responsabile del pagamento

Debitore della tassa unica di allacciamento e delle tariffe di utilizzazione è il proprietario dello stabile allacciato. L'utente risponde solidalmente con il proprietario.

9. Disposizioni penali

9.1 Revoca della concessione di fornitura

Nei casi di infrazione al presente regolamento il Municipio, oltre all'applicazione di una multa, può sospendere la fornitura e revocare la concessione.

9.2 Installatori non concessionari

Chiunque, sprovvisto di regolare concessione, conformemente all'art. 20, esegue lavori inerenti agli impianti dell'acqua potabile è punito con una multa, oltre al rimborso delle tasse eluse ed al risarcimento degli eventuali danni.

9.3 Opere abusive

Nel caso di opere abusive e pregiudizievoli per il servizio pubblico dell'acqua potabile, il Municipio può inoltre ordinare la sospensione dei lavori ed il rifacimento degli impianti che fossero in contrasto con le presenti norme, con le prescrizioni dell'ordinanza municipale e della SSIGA.

L'ordine è dato sotto la comminatoria:

- a) della pena prevista dall'art. 292 del Codice penale per i casi di disobbedienza a decisione dell'autorità; che la demolizione sarà eseguita d'ufficio a spese del contravventore.

E' riservata in ogni caso l'azione civile o penale.

9.4 Multe

Le contravvenzioni alle norme del presente regolamento sono punite dal Municipio con una multa fino a fr. 10'000.-

10. Disposizioni transitorie

10.1 Contatori

In assenza del contatore la tariffa di utilizzazione si compone di una tassa sulle installazioni e di un moltiplicatore che tien conto del numero dei componenti il nucleo familiare.

11. Disposizioni finali

11.1 Reclami e ricorsi

Le decisioni dell'azienda possono essere impugnate mediante reclamo al Municipio nel termine perentorio di 20 giorni dalla loro intimazione. Il reclamo ha effetto sospensivo.

Contro le decisioni del Municipio è data la possibilità di ricorso al Tribunale Amministrativo cantonale.

11.2 Entrata in vigore

Il presente regolamento annulla e sostituisce ogni disposizione precedente ed entra in vigore con l'approvazione da parte dell'Assemblea comunale

Approvato dall'Assemblea comunale del: 13 ottobre 1995

MUNICIPIO DI LOSTALLO

Il Sindaco: N. Giudicetti

Il Segretario: M. Valsecchi